



Copia di Deliberazione

N.del 10 Reg.

Data 25-01-2012

OGGETTO: ESAME RICHIESTA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO LOC. MONTE ALTO PER POSIZIONAMENTO INFRASTRUTTURA IMPIANTO DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER LA DIFFUSIONE DI SEGNALI RADIO - PROVVEDIMENTI.

L'anno 2012, il giorno 25, del mese di GENNAIO alle ore 19.15, nella sala delle adunanze dell'Ente Universitario, convocata con appositi avvisi, la Giunta Esecutiva si è riunita con la presenza dei signori:

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| BELISARIO GIUSEPPE GENTILI | - PRESIDENTE | P |
| FIORANI BRUNO | - ASSESSORE | P |
| MAGAGNINI FULVIO | - ASSESSORE | P |
| MURGIA GIACOMO | - ASSESSORE | A |
| PASQUALI FAUSTO | - ASSESSORE | P |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (T.U. N. 267/2000) il Segretario dell'Ente signor DOTT.RAZZINO ROBERTO.

Il presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO:

che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 105 del 22.11.2006, esecutiva, in accoglimento della richiesta formulata da WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A., si concedeva l'autorizzazione a posizionare un carrello mobile con antenna sulla porzione di terreno di circa mq. 100 in località Monte Alto, distinto al foglio n. 18, parte della particella n. 157, partita catastale 915, per la durata di anni 9 (nove), per la diffusione di segnali radio;

che, conseguentemente, veniva stipulato il relativo contratto Rep. n. 27 a decorrere dal 24.11.2006, previa la corresponsione di un canone annuo di locazione, attualmente comprensivo degli aggiornamenti ISTAT nel frattempo intervenuti, di € 11.085.47 oltre IVA;

VISTA la nota pervenuta in data 20.01.2012, con la quale viene rappresentata, da parte della Wind Telecomunicazioni S.p.A. la programmazione e la realizzazione di interventi di ottimizzazione delle risorse e di contenimento dei costi sulla propria infrastruttura di rete finalizzati ad un miglioramento del servizio all'utenza e ad una riduzione dei costi per le locazioni in essere;

CHE, pertanto, per il raggiungimento di tali obiettivi, è intenzione della Wind procedere ad una dismissione degli impianti di telefonia, ovvero ricontrattualizzare quelli in essere partendo da una analisi dei costi dei canoni di locazione rispetto alla tipologia dell'impianto ed alle medie provinciali di mercato;

CHE, l'attuale contratto, all'art. 2, comma 4° prevede la possibilità, per la parte conduttrice (Wind Telecomunicazioni), di "*recedere anticipatamente dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 90 giorni dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento*";

ATTESO che, a seguito di incontri svolti presso questa sede, si è addivenuti ad un nuovo accordo basato essenzialmente sulle seguenti principali condizioni:

- estinzione del precedente contratto e stipulazione del nuovo contratto della durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 9 (nove) ;
- canone pattuito € 8.500,00 annuo oltre IVA, da corrispondersi in due rate semestrali anticipate di € 4.250,00 oltre IVA;
- spese di registrazione e bolli a cura e spese della Wind Telecomunicazioni;

CONSIDERATO che, quanto sopra esposto, costituiscono le migliori condizioni contrattuali che, allo stato attuale, è possibile ottenere, in considerazione della clausola di rescissione anticipata a favore della parte conduttrice presente nell'art. 2, comma 4° del contratto attualmente in vigore;

RITENUTO, pertanto, doversi provvedere in merito, approvando il relativo schema di contratto;

VISTO il parere espresso dal Segretario dell'Ente, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del vigente statuto, riportato in allegato alla presente deliberazione;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CON i voti unanimi,

DELIBERA

(Del. G.E. N. 10 del 25-01-2012)

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa:

- di dare atto dell'avvenuta rinegoziazione del contratto di locazione del terreno sito in località Monte Alto, stipulato in data 24.11.2006 con la Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma Via Cesare Giulio Viola, 48, per la gestione di una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, necessaria per la diffusione di segnali radio;
- di dare atto che, per effetto di quanto sopra e degli accordi intervenuti sulla base delle principali condizioni contrattuali in premessa specificate, necessita provvedere all'approvazione di un nuovo schema di contratto che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di introitare le somme corrispondenti al capitolo 120 del bilancio 2012 e successivi.

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con separata unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Università Agraria di Canale Monterano

Deliberazione N. 10 del 25-01-2012.

Oggetto: ESAME RICHIESTA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO LOC. MONTE ALTO PER POSIZIONAMENTO INFRASTRUTTURA IMPIANTO DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER LA DIFFUSIONE DI SEGNALI RADIO - PROVVEDIMENTI.

Pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 N.267.

Parere favorevole/~~contrario~~ in ordine alla sola **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

Motivazione parere contrario:

IL SEGRETARIO

Parere favorevole/~~contrario~~ in ordine alla sola **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

Motivazione parere contrario:

IL SEGRETARIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle Entrate,

tra

l'Università Agraria di Canale Monterano con sede a Canale Monterano (RM) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 1, Partita Iva 02134921002, Codice Fiscale 80227790583, rappresentata in questo atto in qualità di Presidente pro-tempore dal Sig. Belisario Giuseppe Gentili, Codice Fiscale GNTBSR43C19B576R, nato a Canale Monterano (RM) il 19 Marzo 1943 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Agrario, in seguito indicato come "Locatrice"

e

la **WIND Telecomunicazioni S.p.A.**, Società con azionista unico, Direzione e coordinamento di WIND TELECOM S.p.A., con sede legale in via Cesare Giulio Viola n. 48 - 00148 Roma, capitale sociale Euro 147.100.000 interamente versato, codice fiscale e partita IVA n. 05410741002, iscritta all'ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA di Roma al n. 372348/1997, e nel R.E.A. al n. 884361, in forza della procura conferita al Dott. **Maurizio Breda**, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito indicata come "Conduttrice", quando congiuntamente indicate come "le Parti",

premessi che

- 1) In data 24 Novembre 2006 la Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha stipulato con l'Università Agraria di Canale Monterano un contratto di locazione avente ad oggetto la porzione di terreno di mq 100 circa, sito nel Comune di Canale Monterano (RM), in località Monte Alto, riportato nel N.C.T. di Canale Monterano (erroneamente riportato N.C.T. di Roma nel contratto in essere) Foglio 18, Particella 157, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
- 2) le Parti di comune accordo intendono rinnovare il rapporto e pertanto il presente contratto annulla e sostituisce il contratto di locazione di cui in premessa con il presente atto.

Tutto ciò premesso, le Parti

Convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla

Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di mq 100 circa, sito nel Comune di Canale Monterano (RM), in località Monte Alto, riportato nel N.C.T. di Canale Monterano Foglio 18, Particella 157, così come indicato in linea di massima nelle planimetrie che vengono sottoscritte dalle Parti e che si uniscono alle scritture sub Allegato "A" e "B" come parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Locatrice concede altresì alla Conduttrice l'utilizzazione e l'occupazione degli spazi necessari per il passaggio cavi, cavidotti, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario all'installazione e al funzionamento dell'impianto.

L'immobile locato sarà utilizzato per l'installazione e mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Conduttrice l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, all'area locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma di essere nella piena disponibilità dell'immobile di cui trattasi in quanto proprietario e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata in caso di alienazione o cessione ed altro titolo dell'immobile di cui al presente contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art.6.

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Le parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se una Parte non avrà comunicato all'altra Parte disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 12 mesi dalla data di scadenza.

La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione alla prima scadenza, prevista dall'art. 29 della legge 392 del 1978.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE

La Locatrice prende atto che gli ambienti locati sono già utilizzati dalla Conduttrice per una stazione radio-base per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico), cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta degli Enti Pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Locatrice autorizza la Conduttrice al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi), con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento, sugli spazi e porzioni locate sia sull'area di proprietà o disponibilità della Locatrice (a titolo esemplificativo: prospetti, cortili, stradelli, viottoli, etc.) come meglio descritto nel precedente art.1.

Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

La Conduttrice dichiara che l'impianto è stato realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge.

Al termine della locazione dell'immobile, a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà a propria cura e spesa, nei tempi tecnici necessari, alla remissione dell'immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni.

La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie ad eventuali lavori e alla fornitura dei servizi di telecomunicazioni. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna sottoscrivere le

autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condottrice.

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'immobile oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta dalla Condottrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Condottrice, pena riduzione del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli impianti e salva la facoltà della conduttrice di risolvere immediatamente la presente scrittura privata dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

ART. 4 CANONI

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00) più IVA di legge, da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 4.250,00 (Euro quattromiladuecentocinquanta/00) ciascuna più IVA, da pagarsi, con bonifico bancario presso la Tesoreria dell'Ente Credito Cooperativo agenzia di Canale Monterano sul conto corrente n. 3434, codice IBAN: IT 97 V 08436 72961 000000003434, intestato all'Università Agraria di Canale Monterano.

Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant'altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell'art.1.

La Locatrice dichiara che la locazione ha ad oggetto beni immobili strumentali e che intende esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 punto 8 del DPR 633/1972.

Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire alla Condottrice. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Condottrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante.

Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e, dietro richiesta scritta a mezzo raccomandata, potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno

precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Condittrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE

Per patto espresso la Locatrice, concede alla Condittrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la Condittrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge.

E' fatto divieto di sublocare la porzione locata se non preventivamente autorizzata per iscritto dalla Locatrice.

E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal singolo contratto di locazione, senza preventiva approvazione esplicita da parte di Wind.

In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all'incasso. Le parti concordano altresì espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Wind di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del

Codice Civile, con conseguente diritto di Wind al risarcimento dei danni.

In espressa deroga all'art.41 della legge 27.07.78 n.392, nel caso in cui la locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l'immobile locato ovvero locare a terzi l'immobile alla scadenza del contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.

ART. 6 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO

6.1 La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art.27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di n. 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione via fax. In caso di rilascio parziale dell'immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata da Wind.

6.2 Le Parti stabiliscono che la locatrice non avrà diritto a pretendere alcuna somma a nessun titolo (in via meramente esemplificativa e non esaustiva a titolo di canone, di risarcimento danni sia contrattuali sia extracontrattuali, o indennitario) ove la Conduttrice eserciti la facoltà di cui al punto 6.1

ART. 7 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

La Conduttrice (WIND) è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Società Locatrice e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta.

La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente

A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto di Locazione.

Detta polizza ha durata annuale e prevede un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).

Ad integrazione di quanto sopra la Conduttrice dichiara altresì di avere

stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo "All Risks" a garanzia degli Assets di proprietà.

Detta polizza ha durata annuale, comprende le clausole di "Ricorso Terzi" e "Rischio Locativo" e prevede – per i danni a Terzi - un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).

La Condittrice si impegna a mantenere attive - per l'intera durata del presente Contratto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.

ART. 8 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

In deroga a quanto previsto dalla legge (Art. 8 L. 392/78) le spese e gli adempimenti di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla Condittrice.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio:

La Locatrice: Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 1 – 00060 Canale Monterano (RM).

La Condittrice: Via Cesare Giulio Viola n. 48 – 00148 Roma.

ART. 9 ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per WIND I diritto alla risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni, dichiara di non aver svolto attività in conflitto di interessi con il presente contratto.

In particolare, in caso di persona fisica, dichiara di:

- non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado).

In particolare, in caso di persona giuridica, si dichiara che:

- l'amministratore delegato (se Società per Azioni) / i dirigenti (se Società a Responsabilità limitata) / i soci (se Società di persone) e i propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di

qualsiasi natura, ecc.).

ART. 10 CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI WIND EX D.LGS 231/2001

Wind nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico. Il Codice Etico è consultabile presso http://www.windgroup.it/it/stakeholders/codice_etico.phtml sezione Codice Etico.

La Locatrice dichiara inoltre di aver preso atto del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Conduttore disponibile sul sito <http://www.windgroup.it/it/stakeholders/modello.phtml> la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto.

La mancata adozione da parte della Locatrice del modello di organizzazione gestione e controllo previsto nel D.Lgs 231/2001 non esenta la Locatrice stessa dal rispetto di tutte le norme in esso previste e l'accusa di commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto D.Lgs comporterà la risoluzione immediata del presente contratto, anche prima del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna, senza alcun obbligo da parte di Wind di risarcire il danno nel caso in cui la Locatrice dovesse essere assolta dal reato contestato.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Roma.

Data, 8 Febbraio 2012

La Locatrice

La Condutrice

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli : 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso dell'immobile), 5) (Cessione contratto, dei crediti e sublocazione immobile), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 9) (Assenza conflitti d'interesse), 10) (Codice etico e modello di organizzazione gestione e controllo di Wind ex D.Lgs 231/2001), 11) (Foro competente).

Per accettazione

La Locatrice

ALLEGATO "A"





Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

Comune: CANALE MONTEFRANO
Foglio: 18

Particelle: 157

ALLEGATO 'B'



(Del. G.E. N. 10 del 25-01-2012)

Letto, approvato e sottoscritto:


IL SEGRETARIO
f.to DOTT.RAZZINO ROBERTO

IL PRESIDENTE
f.to BELISARIO GIUSEPPE GENTILI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza dell'Ente, li - 8 FEB. 2012



IL SEGRETARIO
(DOTT.RAZZINO ROBERTO)

[Handwritten signature of Dott. Razzino Roberto]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:


- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✗ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Dalla Residenza dell'Ente, li - 8 FEB. 2012

IL SEGRETARIO
f.to DOTT.RAZZINO ROBERTO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza dell'Ente, li - 8 FEB. 2012



IL SEGRETARIO
(DOTT.RAZZINO ROBERTO)

[Handwritten signature of Dott. Razzino Roberto]